

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

428/2016/R/EEL

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO PARAMETRICO DEI COSTI PER LE IMPRESE CHE SERVONO FINO A CENTOMILA PUNTI DI PRELIEVO

**Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti
nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL**

5 settembre 2016

Documento inviato da:

energy.dis srl

Via Julius Durst 6

39042 Bressanone

email info@energy-360.it

tel 0472 275300

Premessa

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ha avviato un procedimento con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL, per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e di condizioni tecnico-economiche per il servizio di connessione in vigore nel periodo di regolazione con decorrenza dall'1 gennaio 2016.

Per questo motivo energy.dis s.r.l., la quale ha il mandato di numerosi piccoli distributori nella Provincia di Bolzano, invia questo documento di consultazione.

Proposte/richieste di revisione

- Premesso che:

gli obiettivi specifici del presente documento sono identificati sulla base degli obiettivi generali definiti nel DCO 5/2015. Rilevano in particolare i seguenti obiettivi specifici:

- a) promuovere la tutela degli interessi dei clienti finali;
- b) promuovere l'efficienza nella gestione del servizio;
- c) considerare le esigenze di equilibrio economico-finanziario delle imprese;
- d) tenere conto delle esigenze di sicurezza della rete;
- e) favorire la semplicità amministrativa.

- Premesso che

- a) tanti distributori piccoli in Alto Adige hanno investito tanto nella distribuzione dell'energia elettrica nell'ultimo decennio e hanno reti di distribuzione in buone condizioni con pochissimi interruzioni e per parte riescono anche l'esercitazione in isola della rete
- b) i piccoli distributori hanno un rapporto ottimo con i clienti, veramente pochissimi reclami ed effettuano i lavori presso i clienti in tempi rapidi, molto minori rispetto ai standard previsti dal TIQE

- Premesso che sotto il punto 1.5 del C`DCO è previsto:

1.5 In esito alla definizione dei criteri di riconoscimento parametrico, potranno essere rivisti i termini di presentazione delle istanze per l'accesso al regime di calcolo puntuale.

energy.dis s.r.l. chiede all'AEEGSI riguardante

S1 – Osservazioni sullo sviluppo del procedimento

- di lasciare – come previsto nella normativa attualmente vigente - la possibilità dell'opzione alternativa per la scelta del metodo puntuale (riguardante punto 1.5 del DCO)
- di predisporre una simulazione del calcolo con i criteri parametrici prima di pubblicare le delibere in via definitiva, una simulazione è molto importante per vedere ed poter interpretare anche gli effetti economici del metodo – sia per il metodo puntuale che per il metodo parametrico – per avere veramente una scelta
- di definire come diventerebbe calcolata la tariffa di riferimento unica nazionale per i distributori con meno 100.000 punti di prelievo
- le norme possono valere per il futuro , ma non per il passato (prima di una delibera)

S2. Osservazioni sulle ipotesi relative alle logiche di riconoscimento dei costi operativi per le imprese di medio-piccola dimensione

- di garantire la remunerazione del capitale investito anche per i distributori piccoli, anche se è oltre la media, per non discriminare i piccoli distributori rispetto ai distributori oltre 100.000 punti di prelievo (equilibrio economico-finanziario)

S3. Osservazioni relative alle ipotesi relative alle variabili esogene da considerare ai fini della differenziazione dei riconoscimenti tariffari. In particolare, tenendo conto dell'esigenza di limitare il numero di variabili, si ritiene debbano essere considerate variabili ulteriori o diverse da quelle ipotizzate?

- di prevedere anche una variabile – come bonus - per la vicinanza e rapporto tra collaboratori e cliente
- di prevedere anche una variabile (bonus) per le zone bilingue
- di prevedere anche una variabile / indennizzo di consumo in relazione ai km di linee per le zone di montagna e per la distribuzione nei paesi con meno di 5.000 abitanti. Nei paesi con meno di 5.000 abitanti sono allocati anche imprese / utenze non domestici di più piccola dimensione.

S4. Osservazioni relative alle ipotesi per il riconoscimento dei costi di capitale relativi alle infrastrutture di rete

- di garantire la remunerazione del capitale investito anche per i distributori piccoli, anche se è oltre la media, per non discriminare i piccoli distributori rispetto ai distributori oltre 100.000 punti di prelievo

S5. Osservazioni relative all'identificazione delle variabili esogene. In particolare, tenendo conto dell'esigenza di limitare il numero di variabili, si ritiene debbano essere considerate variabili ulteriori o diverse da quelle ipotizzate?

S6. Osservazioni relative alle ipotesi di formazione dei cluster in cui raggruppare le imprese distributrici

S7. Osservazioni sulle ipotesi relativi al riconoscimento dei costi relativi alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura e dell'energia elettrica per le imprese che servano fino a 100.000 punti di prelievo


S8. Osservazioni sulle ipotesi relative alle modalità di aggiornamento dei livelli iniziali dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione per le imprese che servano fino a 100.000 punti di prelievo

- di garantire la remunerazione del capitale investito attuale , quindi proponiamo di prendere come base la situazione al 31.12.2015

S9. Osservazioni sulle ipotesi relative alle modalità di aggiornamento dei livelli iniziali dei costi operativi relativi al servizio di distribuzione per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo

S10. Osservazioni relative alle ipotesi per il riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di misura per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo

Bressanone, il 05.09.2016



Dott. Eugen Psailer
(rappresentante legale)